

## **COLLEGIO DI ROMA DECISIONE N. 4263/2017 – PRES.MASSERA- REL. GRANATA**

**Centrale di Allarme interbancaria – emissione di assegno con difetto di provvista – mancato rispetto del preavviso di revoca – illegittimità dell’iscrizione – infondatezza (l. n. 386/1990, artt. 8 – 10).**

### **FATTO**

Con ricorso presentato in data 27.10.2016, preceduto da reclamo datato 30.6.2016, la parte ricorrente lamenta l’illegittima iscrizione, da parte dell’intermediario convenuto, dei suoi dati identificativi presso la Centrale d’allarme interbancaria nonché i danni conseguenti, essendo amministratore di una s.r.l.

Specifica di essere stata informata nel giugno 2016, in una filiale dell’intermediario, di essere stata segnalata presso la CAI a causa di un assegno, di cui era traente, privo di copertura al momento della presentazione per l’incasso, ma poi regolarmente liquidato dopo due giorni.

Afferma che non le è stato inviato alcun preavviso da parte resistente, non consentendosi così di regolarizzare la propria situazione debitoria ed evitare la segnalazione. Allega al ricorso, a dimostrazione della propria totale inconsapevolezza, le lettere inoltrate all’intermediario dopo essere venuto a conoscenza dell’avvenuta iscrizione. In esse dichiara di non aver ricevuto alcuna raccomandata essendo la propria abitazione priva di una cassetta della posta e di un campanello col suo nome.

Chiede l’immediata cancellazione dei propri dati identificativi dalla banca dati della Centrale di allarme interbancaria, iscritti dall’intermediario convenuto, non avendo questi fornito la preventiva comunicazione a riguardo

Con le controdeduzioni l’intermediario resistente riferisce che, in data 5.3.2016, parte ricorrente traeva un assegno per l’importo di € 2.300,00. Il titolo veniva presentato al pagamento, ricevendo tuttavia comunicazione di impagato per difetto di provvista, stante l’insufficiente liquidità riscontrata sul conto del traente al momento della presentazione dell’assegno. A seguito di controllo in stanza di compensazione, essendo sopravvenuta sul conto del traente sufficiente liquidità, l’importo dell’assegno veniva addebitato per il solo importo facciale, oneri accessori esclusi, e quindi restituito alla banca negoziatrice. L’intermediario resistente inviava al cliente lettera raccomandata A/R di preavviso di revoca, con allegati i moduli necessari per provvedere all’utile effettuazione del pagamento tardivo al fine di evitare la segnalazione in CAI.

Non avendo tuttavia il cliente provveduto a tale adempimento, il nominativo veniva conseguentemente iscritto nell’archivio della Centrale d’allarme interbancaria.

A dimostrazione dell’assoluta legittimità della segnalazione in CAI, allega la quietanza liberatoria sottoscritta dal beneficiario del titolo, recante il giorno 23.6.2016 quale data di sottoscrizione ed autenticazione. Precisa che il termine per l’effettuazione del pagamento tardivo era il 17.6.2016 e che quindi la quietanza liberatoria non era stata prodotta in tempo utile.

Dà inoltre evidenza dell’intervenuta “revoca di sistema” comportante il divieto di emettere assegni sino al 21.12.2016.

Chiede che il ricorso sia respinto.

### **DIRITTO**

La decisione sulla controversia in esame va assunta in base alle previsioni della legge n. 386 del 15.12.1990, come successivamente modificata, in tema di “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”.

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, di tale legge, le sanzioni amministrative previste in caso di emissione di assegno senza provvista “*non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.*”. Il terzo comma di tale articolo dispone che “*La prova*

*dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto".*

Inoltre, ai sensi dell'art. 9 della legge 386/1990, l'iscrizione ai fini della revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni è effettuata "*... nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine (di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo) senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento ...*".

Infine, ai sensi dell'art. 9-bis di tale legge, "*1. Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'art. 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'art. 10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione a emettere assegni. Con la comunicazione il traente è invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.*" La segnalazione non può essere effettuata se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data in cui il cliente ha ricevuto il preavviso di revoca.

Secondo l'art. 10 della citata legge "*Il trattario che omette o ritarda l'iscrizione nell'archivio..., è obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di euro 10.329,14 (lire venti milioni) per ogni assegno*".

Infine la Banca d'Italia, con la roneata n. 166009 del 11.7.2003, ha precisato che "*A partire dal momento in cui si perfeziona l'illecito, l'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa e la "revoca di sistema" possono essere evitate solo dando prova del pagamento tardivo del titolo, secondo le modalità e nei termini fissati dall'art. 8 della richiamata legge 386/90*".

Ricordate le principali disposizioni applicabili, si segnala che l'ABF si è pronunciato più volte sul mancato rispetto delle prescrizioni in tema di preavviso di revoca evidenziando che tale preavviso deve specificare che, nel caso in cui il cliente non dia tempestiva prova dell'intervenuta regolarizzazione del titolo, il suo nominativo sarà segnalato in CAI e gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 1327 del 26.04.2012).

Nel caso di specie la parte ricorrente ha emesso l'assegno privo di provvista in data 5.3.2016.

L'intermediario resistente ha provveduto a inoltrare alla ricorrente, tramite raccomandata A/R, il preavviso di segnalazione, datato 12.4.2016, ove veniva indicato quale termine per la presentazione della prova dell'avvenuto pagamento tardivo il 17.6.2016, evidenziando le conseguenze derivanti dalla mancata presentazione.

L'intermediario resistente ha prodotto sia evidenza del domicilio eletto da parte ricorrente ai fini dell'invio delle comunicazioni da parte dell'intermediario medesimo (domicilio cui è stata inviata la suddetta raccomandata) sia copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata, fornendo quindi la prova dell'avvenuta ricezione del preavviso. Non ha quindi pregio l'eccezione sollevata da parte ricorrente circa la non ricezione di alcuna raccomandata perché la sua abitazione è priva di una cassetta della posta ed un campanello a suo nome.

Parte ricorrente ha fornito prova oltreché del pagamento dell'importo facciale dell'assegno, avvenuta in data 14.4.2016, della penale, degli interessi e delle spese relative al predetto assegno, tramite quietanza liberatoria rilasciata dal beneficiario il 23.6.2016, quindi oltre il termine fissato per il 17.6.2016.

In tale contesto l'intermediario era tenuto, ai sensi delle disposizioni in materia, ad effettuare la segnalazione in CAI.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.M. del 7.11.2001, n. 458, i dati identificativi personali iscritti in CAI a seguito della revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 della

legge n. 386/90, ovvero delle sanzioni e dei divieti previsti dall'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), della medesima legge restano iscritti in archivio per il periodo di efficacia dei relativi provvedimenti.

Il ricorso è pertanto respinto.

**P.Q.M.**

**Il Collegio respinge il ricorso.**